

## **1. Il pagamento del diritto annuale entro il 21 luglio 2003**

I termini di pagamento del diritto annuale sono gli stessi previsti per il **pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**.

Pertanto, il pagamento del diritto annuale relativo all'anno 2003 poteva essere effettuato **entro il 20 giugno 2003**.

Si ricorda comunque che è possibile prorogare il termine di pagamento **fino al 21 luglio 2003**; in tal caso dovrà essere applicata una **maggiorazione dello 0.40%**.

A tale proposito, è bene tener presente che **va pagato esattamente l'importo risultante dal calcolo matematico dello 0,40% senza alcun arrotondamento**.

**Per esempio:** una impresa individuale che intende pagare, entro il 21 luglio 2003, un diritto annuale di 80 euro, a tale importo deve aggiungere la cifra di 32 centesimi di euro, pagando, dunque, un totale di 80,32 euro.

## **2. La possibilità di compensare debiti e crediti**

Si ricorda che anche per quanto riguarda il diritto annuale è possibile compensare quanto dovuto per il diritto con qualsiasi altro credito o debito vantato.

Tanto è vero che nell'aggiornamento della tabella codici tributo del modello F24 (del 25 giugno 2003), accanto al codice tributo nella colonna "Modalità di utilizzo" viene riportata la lettera "E", che sta a significare "*che il tributo può essere utilizzato sia per il versamento di imposte a debito che per fruire di importi a credito*".

**Per esempio:** un contribuente che avesse pagato, per errore, due volte il diritto annuale per l'anno 2002, lo stesso potrebbe essere compensato a credito per l'anno 2003, salvo conguagliare l'importo, se quello pagato fosse inferiore a quello dovuto per l'anno in corso.

**Per questa possibilità si consiglia di contattare la Camera di Commercio di competenza.**

## **3. Diritto annuale – Possibilità di condono**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio è stato pubblicato il decreto del Ministero delle attività produttive riguardate la "*definizione agevolata del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni*"

In questo decreto vengono stabilite le modalità di adesione da parte delle Camere di Commercio alla **definizione agevolata per i diritti annuali dovuti dalle imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese**.

La possibilità per le imprese di avvalersi di questo "condono" è quindi subordinata alla decisione delle singole Camere di Commercio, che dovrà essere assunta con delibera della Giunta entro il 1° agosto 2003.

Due sono i periodi che possono essere condonati: **dal 1997 al 2000** e **dal 2001 al 2002**. Tale suddivisione è dovuta al fatto che dal 2001 è stata introdotta una normativa completamente nuova con nuovi criteri di pagamento, di riscossione e con nuove sanzioni.

Le Camere di Commercio, nella loro piena autonomia, possono aderire o meno e, in caso positivo, scegliere tra le modalità previste dal decreto.

**Sarà data ampia divulgazione delle Camere di Commercio che aderiranno.**

#### **Periodo dal 1997 al 2000**

**Prima ipotesi:** non si applica la sovrattassa e si riduce l'importo del diritto del 60% rispetto al diritto originario; in più si dovrà versare un diritto fisso di 10,00 euro per ogni eventuale unità locale.

**Seconda ipotesi:** si riduce il diritto del 60% e si applica anche una sovrattassa del 10% dell'importo ridotto; in più si dovrà versare un diritto fisso di 10,00 euro per ogni eventuale unità locale con una sovrattassa del 10%.

#### **Periodo dal 2001 al 2002**

**Prima ipotesi:** non si applicano le sanzioni e si riduce l'importo del diritto del 30% rispetto al diritto originario; in più si dovrà versare un diritto fisso di 10,00 euro per ogni eventuale unità locale per ogni anno di ritardo.

**Seconda ipotesi:** si riduce il diritto del 30% e si applica anche una sovrattassa del 10% dell'importo ridotto; in più si dovrà versare un diritto fisso di 10,00 euro per ogni eventuale unità locale con una sovrattassa del 10%.

**Il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2003.**

#### **4. Un ... diversivo utile**

Al di fuori dei nostri compiti "istituzionali", abbiamo il piacere segnalare una bella iniziativa che stralciamo dal "**Notiziario del Governo - 8 luglio 2003**" e che riguarda una pubblicazione online sul Portale Sanitario Pediatrico dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma dal titolo "**VADEMECUM DEL VIAGGIATORE**".

L'opuscolo vuole offrire a chiunque si rechi in viaggio da solo o con i propri figli consigli utili e buone abitudini.

Nel vademecum sono elencati i potenziali rischi per la salute, le aree geografiche dove tali rischi sono maggiori e le precauzioni da adottare quando ci si reca in paesi lontani.

Tra gli argomenti trattati "le vaccinazioni", "la valigia del viaggiatore", "i rischi legati all'ambiente ed all'assunzione di alimenti e bevande" e "le controindicazioni ai viaggi internazionali".

Questo è l'indirizzo per scaricare 16 paginette di consigli pratici e sanitari:

<http://www.ospedalebambinogesù.it/item/1054/vademecumviaggiatore.pdf>